



## **“Regolamento disciplinante i rapporti fra i soci sovventori e la cooperativa”**

### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina l'emissione e la gestione di quote dei soci sovventori ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

### **Art. 2**

I conferimenti dei soci sovventori possono essere fatti in denaro, in natura o crediti e formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa.

L'importo unitario è di € 500= (cinquecento), in accordo con lo Statuto vigente.

La legittimazione dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci, con la clausola dell'iscrizione di almeno 3 mesi prima di poter esercitare il diritto di voto.

### **Art. 3**

Le azioni dei soci sovventori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci operatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 2522 del C.C., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori verrà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

In caso di liquidazione della cooperativa, i soci sovventori hanno il diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

### **Art 4**

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE – COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS

SEDE LEGALE: PIAZZA VENEZIA, 1 - 34123 TRIESTE • UFFICI AMMINISTRATIVI E RECAPITO CORRISPONDENZA: VIA G. DE PASTROVICH, 1 - 34127 TRIESTE

TEL. 040 577333 - FAX 040 55289 • E-MAIL: [info@agricolamontesanpantaleone.it](mailto:info@agricolamontesanpantaleone.it) • SITO INTERNET: [www.agricolamontesanpantaleone.it](http://www.agricolamontesanpantaleone.it)

C.F. 80028150326 • P.I. 00528470321 • ISCRIZ. REG. IMPRESE TS N. 6822 • ALBO REG. F.V.G. COOP. SOCIALI N. 4 • REG. COOP. AGRICOLE N. 1776

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito 1 solo voto, per soci sovventori diversi da persone fisiche non potranno essere attribuiti più di 5 voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come indicato all'art.21 dello Statuto vigente.

Nel caso un socio lavoratore sia anche socio sovventore, prevarrà la carica di socio lavoratore e quindi avrà comunque diritto ad un solo voto come stabilito nel CC art.2538, comma 2°.

Il numero dei soci sovventori non potrà superare 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero massimo di voti da essi portati.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto dei limiti predetti.

L'esercizio del diritto di voto come socio sovventore è subordinato all'iscrizione nell'apposito libro da almeno 3 mesi, come indicato anche all'art.2 del presente Regolamento.

I sovventori, ed i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sottoscrizione non integrale il fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione e nelle medesime condizioni.

#### Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio sovventore, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, nella richiesta, che dovrà pervenire via PEC o con raccomandata a/r, dovrà specificare il numero delle azioni che intende sottoscrivere nonché l'indicazione del periodo di permanenza minima nella compagine sociale in relazione alla durata del piano aziendale.

#### Art. 6

I soci sovventori sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ovvero da diversa disposizione stabilita dal consiglio di amministrazione, per l'intero importo del valore nominale dei titoli sottoscritti;

2) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

#### Art.8

Il socio sovventore ha diritto di recesso come disciplinato dall'articolo 2437 del Codice Civile. Ai soci sovventori spetta anche il diritto di recesso alla scadenza del termine minimo di conferimento indicato nella richiesta di adesione.

La richiesta di vendita alla cooperativa delle azioni di socio sovventore deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione in cui vengono indicati le generalità del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

In qualunque caso, il rimborso della quota sociale potrà avvenire solo al valore nominale, eventualmente rivalutato come all'art.28 dello Statuto vigente.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e nell'interesse della cooperativa e dei soci.

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE – COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS

SEDE LEGALE: PIAZZA VENEZIA, 1 - 34123 TRIESTE • UFFICI AMMINISTRATIVI E RECAPITO CORRISPONDENZA: VIA G. DE PASTROVICH, 1 - 34127 TRIESTE

TEL. 040 577333 - FAX 040 55289 • E-MAIL: [info@agricolamontesanpantaleone.it](mailto:info@agricolamontesanpantaleone.it) • SITO INTERNET: [www.agricolamontesanpantaleone.it](http://www.agricolamontesanpantaleone.it)

C.F. 80028150326 • P.I. 00528470321 • ISCRIZ. REG. IMPRESE TS N. 6822 • ALBO REG. F.V.G. COOP. SOCIALI N. 4 • REG. COOP. AGRICOLE N. 1776